Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 maggio 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. **1431.**

Soppressione del consolato generale di 1ª categoria in Aden (Repubblica popolare dello Yemen Meridionale).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale di 1ª categoria in Aden (Repubblica popolare dello Yemen Meridionale) è soppresso.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. **1432.**

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera *b*), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

12 contributi mensili;
52 contributi settimanali;
93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni predette sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333, per i contributi mensili; 0,56, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.

I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

In difetto dei requisiti di cui al precedente articolo, sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera *a*), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purchè risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;

i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera *a*), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i periodi considerati dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;

i periodi di lavoro subordinato o autonomo — che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni — compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinanti ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari;

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante;

i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.

La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi.

I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.

Agli effetti previsti dall'art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.

Art. 5.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.

Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi — disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni — in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.

Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facoltà di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purché essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto.

Art. 6.

La contribuzione volontaria si effettua, per i lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi, mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle misure previste per gli assicurati in costanza in rapporto di lavoro.

L'aliquota dei contributi a percentuale è applicata alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di contribuzione obbligatoria vigenti.

Gli aumenti e le diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori determinano corrispondenti variazioni dei contributi volontari con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

Art. 7.

La facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento.

Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.

I versamenti devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.

Art. 8.

L'importo del contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione.

Qualora l'assicurato, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, l'importo del contributo volontario settimanale da lui dovuto è calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica, a richiesta, all'assicurato la nuova classe così determinata.

Nel caso in cui l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156, l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro esistenti.

Per i periodi rispetto ai quali le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, l'importo del contributo settimanale che l'assicurato deve versare è stabilito in relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora questi siano inferiori a 156.

Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione media di cui ai comma precedenti, per periodi di attività in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è quella stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.

Per la determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori accreditati per ciascun anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi risultanti dalla ripartizione.

Nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da prendere in considerazione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti l'attività agricola e non agricola.

Ove il numero dei contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a 156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a 2 giornate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola giornaliera.

Agli effetti delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti qualora queste siano inferiori a 156.

Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.

Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma versata viene ripartita d'ufficio in tanti contributi quanti sono i sabati compresi nel periodo considerato.

Se il versamento effettuato non consente di coprire per intero il suddetto periodo neppure con contributi volontari della classe minima, questi ultimi si accreditano, fino a concorrenza dell'importo disponibile, in corrispondenza dei sabati immediamente precedenti la data di scadenza del periodo di versamento.

Nei casi in cui la ripartizione eseguita in base ai criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione di contributi a settimane del trimestre per le quali non è consentito il versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante contributi non eccedenti la classe dovuta.

Art. 9.

I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianità contributiva.

A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura:

1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare;

2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1);

3) si determinano, sulla base di tale presupposto, i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile;

4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare.

La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto né tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Art. 10.

I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore.

Art. 11.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.

Art. 12.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere in loro possesso entro i termini di scadenza.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 9, sono validi i contributi volontari versati mediante marche assicurative per il periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di riconsegna delle tessere, fatta eccezione per quelli da considerare indebiti a norma del precedente art. 10.

Il rinnovo dell'autorizzazione ai versamenti volontari nei confronti degli aventi diritto ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di riconsegna della tessera, con l'osservanza delle modalità stabilite dal precedente art. 7.

Nei confronti di coloro che risultano assegnati alla tredicesima classe di contribuzione volontaria unicamente in dipendenza della limitazione posta dal secondo comma dell'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, abrogato dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene disposta, d'ufficio, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione, l'attribuzione della nuova classe secondo i criteri di cui al precedente art. 8.

E' data, peraltro, facoltà, agli assicurati di cui sopra di richiedere, entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione, l'assegnazione definitiva e vincolante di una classe intermedia tra la tredicesima classe e la nuova attribuibile in base ai criteri di cui al precedente art. 8.

Gli assicurati indicati nel precedente comma hanno titolo, a richiesta, ad integrare fino a concorrenza del nuovo importo i contributi volontari versati in misura corrispondente alla tredicesima classe tra il 1° maggio 1968 e la data di riconsegna della tessera.

Art. 13.

Gli assicurati ai quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è stata revocata l'autorizzazione ai versamenti volontari per difetto, alla data di riconsegna delle tessere, del requisito previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, possono ottenere, a richiesta, la riammissione alla prosecuzione volontaria delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

La riammissione di cui al comma precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora la domanda sia presentata entro il termine di un anno dalla data predetta.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata dopo la scadenza del termine fissato nel precedente comma, la prevista riammissione ai versamenti volontari ha effetto dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 14.

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, i quali hanno fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, ove ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riliquidazione della pensione secondo le norme del precedente art. 9.

La riliquidazione prevista dal comma precedente è operata sulla base degli stessi contributi già utilizzati per il calcolo della pensione integrata a norma dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ed ha effetto dal 1° luglio 1972.

Qualora la richiesta venga presentata dopo la scadenza del termine fissato dal primo comma, la riliquidazione della pensione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ove la pensione calcolata secondo i criteri di cui al precedente art. 9 risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto.

Art. 15.

Fino al 30 giugno 1976 i titolari di posizione assicurativa costituita con il concorso di contributi volontari hanno la facoltà di liquidare, a domanda, la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il trattamento così determinato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri contenuti nel precedente art. 9.

Art. 16.

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218; l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; lo art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l'art. 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; l'art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; l'art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **198.**

Istituzione in Port Louis (Isola di Maurizio) di un consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Port Louis (Isola di Maurizio) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia a Tananarive e con la seguente circoscrizione territoriale: l'Isola di Maurizio.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 23. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che prevedono la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, che ha stanziato le spese per il funzionamento dei predetti collegi;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1942, n. 135, concernente, fra l'altro, la costituzione dei compartimenti doganali d'ispezione elencati nella tabella *B* annessa al decreto stesso;

Visti i decreti ministeriali 1° novembre 1950, 13 giugno 1969 e 4 marzo 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1950, n. 270, 24 giugno 1969, n. 157 e 9 marzo 1971, n. 60, che hanno, fra l'altro, apportato modifiche al numero dei compartimenti doganali d'ispezione di cui alla tabella *B* allegata al citato decreto ministeriale 1° febbraio 1942;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente l'ordinamento amministrativo dei servizi doganali;

Visto le terne dei membri effettivi e supplenti designati dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nell'ambito territoriale di ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai membri dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detti collegi e di consentire la suddivisione di quelli di Genova e di Milano in due sezioni, in relazione al numero delle controversie che normalmente insorgono negli uffici doganali dipendenti dai rispettivi compartimenti;

Considerato che i fondi occorrenti per le spese relative ai fnzionamento dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali sono stati stanziati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, e che, pertanto, detti collegi non si sono potuti costituire anteriormente alla data del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Pagani dott. Ugo, presidente;

Morfini dott. Luigi, Passante rag. Luigi, Ruggieri dott. Luigi, Tamma dott. Domenico, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, indusria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Cezza dott. Sante e De Gregorio prof. dott. Ennio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Espleherà le funzioni di segretario il dott. Domenico Lettini, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 2.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bologna, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Neri dott. Vittorio, presidente;

Barbiroli prof. Giancarlo, Ciusa prof. Walter, Santini rag. Gaetano, Bizzarri Paride, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Giannini cav. Silvio e Guidobono dott. Pietro, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Antonio Grassia, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 3.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Bolzano, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Spiro dott. Sandro, presidente;

Frizzera dott. Bruno, Führer dott. Fritz, Ghirardoni dott. Mario, Spagnolli comm. Luigi, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Galvan Karl e Gerosa dott. Vittorio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Mario Romano, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 4.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Cagliari, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Basciu prof. Antonio, presidente;

Bozzano dott. Luigi, Cappello ing. Riccardo, Leone dott. Raimondo, Peddis rag. Giuseppe, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Corda Fulvio e Devoto rag. Gerolamo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Tullio Lasciarrea, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento goganale.

Art. 5.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Tenti comm. Cetesio, presidente;

Baccini rag. Giovanni, Calvillo dott. Mario, Cosulich dott. Giorgio, Gandino ing. Luigi, Minuto rag. Luigi, Novaro dott. Cellino, Peirè Bartolomeo Piero, Peirone dott. Mario, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, comprese nel territorio del compartimento doganale;

Antony dott. Sergio, Biancheri Antonio, Ciani Ermanno, Sguerso dott. Lorenzo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Agostino Cicinelli, direttore di 2ª classe e quelle di segretario aggiunto il sig. Francesco Mingari, direttore di 2ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 6.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Milano, da suddividere in due sezioni, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Perfetti dott. Pietro, presidente;

Briani ing. Danilo, Ceravolo ing. Francesco, Romano ing. Enrico, Selmi dott. Luciano, Scaccabarozzi dottor Francesco, Taiana dott. Armando, Battaglia cav. Giuseppe, Marano cav. Vincenzo, membri effettivi, di cui i primi sei scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, comprese nel territorio del compartimento doganale;

Grossi dott. Franco, Peverelli ing. Giancarlo, Pozzi Carlo, Spozio ing. Sergio, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Armando Balbi, direttore di 2ª classe e quelle di segretario aggiunto il sig. Antonio Spalla, direttore di 2ª classe, entrambi funzionari del compartimento doganale.

Art. 7.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Napoli, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Police prof. Paolo, presidente;

Fabiani dott. Giuseppe, Morisani avv. Stefano, Nunziante Cesaro dott. Adamo, Musmarra prof. Cesare, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Columbro dott. Pasquale e Sepe dott. Giovanni, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Riccardo De Luca, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 8.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Palermo, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Parlato prof. Andrea, presidente;

Gioia Giuseppe, Rizza ing. Antonio, Sanges rag. Riccardo, Fiorenzi prof. Goffredo, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Scalia rag. Antonino e Lapis dott. Gianni, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Francesco Ferrara, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 9.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Chiumiento prof. Giovanni, presidente;

Archibugi rag. Adriano, Ciapanna cap. Franco, Del Grande dott. Paolo, Mannelli prof. Giovanni, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere dei commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Marasini dott. Mario e Mazza avv. Vito, membri supplenti, di cui il primo scelto su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Remo Giacomantonio, direttore di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 10.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Torino, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Pisani prof. Vittorio, presidente;

Ceretti Silvano, Fagnani ing. Alessandro, Melchioni dott. G. Antonio, Perlo rag. Riccardo, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Bonelli dott. Corrado e Ercole cav. Secondo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Pietro Idda, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 11.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Trieste, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto sono nominati:

Alberti cav. Steno, presidente;

Covre Pericle, Giannattasio avv. Catullo, Valussi dott. Sergio, Morgante rag. Lanfranco, membri effettivi, di cui i primi tre scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Altobelli Cosimo e Panzeri ing. Giovanni, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Luigi Imperatore, direttore di 1ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 12.

A costituire il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Jannuzzi dott. Aldo, presidente;

Aldighieri cav. Giuseppe, Dal Poz Gino, Fantacuzzi dott. Libero Antonio, Tommasi dott. Mario, membri effettivi, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Mortillaro Gaspare e Venturini ing. Paolo, membri supplenti, scelti su terne designate dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato comprese nel territorio del compartimento doganale;

Esplicherà le funzioni di segretario il sig. Salvatore Giaccari, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale.

Art. 13.

La spesa complessiva derivante dall'attuazione del presente decreto prevista in lire 5.000.000 per l'anno finanziario 1971 e in lire 45.000.000 per ciascuno degli anni finanziari successivi, graverà sul capitolo 1609 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1972
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 292

(7335)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 764, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito per il quadriennio decorrente dalla stessa data il consiglio d'amministrazione del detto ente, chiamandone a far parte, tra gli altri, il dott. Antonio Bianconi per la carica ricoperta di presidente del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede in Norcia (Perugia);

Considerato che, a seguito delle dimissioni da tale carica rassegnate dal dott. Bianconi, occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di componente del consiglio d'amministrazione del citato ente autonomo;

Vista la lettera del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno n. 1803 del 30 dicembre 1971, concernente la partecipazione al menzionato consiglio d'amministrazione del nuovo presidente del consorzio medesimo;

Decreta:

Ai sensi della lettera *e*) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, il cav. uff. Luigi Emili è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, quale presidente del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede in Norcia (Perugia), e in sostituzione del dott Antonio Bianconi.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Classificazione fra i porti di 3ª categoria del porto di La Caletta di Siniscola.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1970, che fissa la retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'articolo 110 del codice della navigazione e stabilisce le categorie dei porti presso i quali operano le predette compagnie e gruppi portuali, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che con decreto 26 novembre 1970, n. 1098, della direzione marittima di Cagliari è stato costituito, con decorrenza 1° febbraio 1971, il gruppo portuale di La Caletta (Nuoro), che esplica la propria attività presso il porto di La Caletta di Siniscola, e che detto porto non è compreso fra quelli elencati nel predetto decreto ministeriale 30 luglio 1970;

Viste la nota del Ministero della marina mercantile in data 26 maggio 1971, protocollo n. 44248, e la nota dell'I.N.A.I.L. in data 9 marzo 1971, n. 35720;

Ritenuta la necessità che il predetto porto di La Caletta sia compreso tra quelli di 3ª categoria e che ai lavoratori del relativo gruppo portuale venga fissata la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per i porti di 3ª categoria dal menzionato decreto ministeriale 30 luglio 1970;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Il porto di La Caletta di Siniscola è compreso fra i porti di 3ª categoria elencati nel decreto ministeriale 30 luglio 1970, ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori del gruppo portuale di La Caletta (Nuoro).

Roma, addì 10 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Edmonton (Canada) e contemporanea istituzione nella stessa sede di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 ottobre 1966 con il quale veniva istituita in Edmonton (Canada) un'agenzia consolare;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia di 2ª categoria in Edmonton (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Edmonton un vice consolato di 2ª categoria alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Vancouver con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Alberta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1972
Registro n. 345, *foglio n.* 120

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1972.

Costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che prevedono la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Vista la comunicazione n. A/202096 del 2 febbraio 1972, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero ha designato, per la costituzione di detto collegio, un membro effettivo, scelto ai sensi dell'art. 112, lettera *a*), del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le comunicazioni n. 622288 del 7 gennaio 1972 e n. A/200700 del 14 gennaio 1972, con le quali il Ministro per il commercio con l'estero ha designato nove membri effettivi e quattro supplenti scelti, secondo le norme stabilite dall'art. 112, lettera *b*), del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, quali componenti di detto collegio;

Viste le comunicazioni n. 50154 del 4 febbraio 1972 e n. 938 del 29 gennaio 1972 con le quali i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, hanno dato la loro adesione alla scelta dei membri di cui alle citate comunicazioni del Ministro per il commercio con l'estero n. 622288 del 7 gennaio 1972 e n. A/200700 del 14 gennaio 1972;

Vista la comunicazione n. A/202096 del 2 febbraio 1972 con la quale il Ministero per il commercio con l'estero ha designato, per la costituzione di detto collegio, due membri effettivi scelti ai sensi dell'art. 112, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la comunicazione n. 2537 del 19 giugno 1971, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato, per la costituzione di detto collegio, due membri effettivi scelti ai sensi dell'art. 112, lettera *c*), del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la comunicazione n. 22946 del 7 giugno 1971, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato, per la costituzione di detto collegio, due membri effettivi scelti ai sensi dell'art. 112, lettera *c*), del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sui compensi spettanti ai componenti dei collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

A costituire il collegio consultivo centrale dei periti doganali, da suddividere in due sezioni, per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati:

Foschini prof. dott. Arnaldo, professore ordinario dell'Università di Roma, presidente;

Bernasconi dott. Domenico e Como dott. ing. Alfonso, ispettori generali a riposo, membri effettivi scelti dal Ministro per le finanze;

Bernasconi comm. Giovanni, ispettore generale a riposo, membro effettivo scelto dal Ministro per il commercio con l'estero;

Barbini dott. Piero, Costantinides prof. dott. Giorgio, Fenili geom. Tito, Ferrario dott. ing. Antonio, Molinari dott. Rino, Mussa dott. Carlo, Nenca dott. Carlo, Sciarra dott. Cesare, Toja dott. Virginio, membri effettivi scelti su proposta delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

Cassani dott. Ettore, La Rocca dott. Lorenzo, Ruggeri dott. Giovanni, Zucchetti rag. Sestilio, membri supplenti scelti su proposta delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

De Angelis dott. Fernando e Vecchi dott. Cesare, ispettori generali, membri effettivi designati dal Ministero del commercio con l'estero;

Germani dott. Achille e Vetri dott. Guido, ispettori generali, membri effettivi designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Dato dott. Bernardo, direttore generale e Nuzzo dott. Aldo, ispettore generale, membri effettivi designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esplicherà le funzioni di segretario il dott. Roberto Muzi, ispettore generale, e quelle di segretario aggiunto il dott. Domenico Donato, direttore di 1ª classe, entrambi funzionari del Ministero delle finanze.

Art. 2.

La spesa prevista in lire 10.000.000 annue, derivante dalla applicazione del presente decreto, graverà sul capitolo 1609 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1972
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 141

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1972.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della citata legge, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi - integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato ricostituito il predetto comitato;

Vista la lettera in data 23 marzo 1972 con la quale il sig. Antonio Vender, membro del citato comitato in rappresentanza dei lavoratori del settore, si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota del 23 marzo 1972 con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il perito ind. Giorgio Gridelli quale membro del predetto comitato in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del sig. Antonio Vender;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta designazione;

Decreta:

Il per. ind. Giorgio Gridelli è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del sig. Antonio Vender, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta P. Felletti Spadazzi di Antonio Felletti Spadazzi dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4192, in data 20 marzo 1967, la ditta P. Felletti Spadazzi di Antonio Felletti Spadazzi fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Euganea, 29, preparati galenici nelle forme farmaceutiche: balsami, linimenti, creme, unguenti, emulsioni, soluzioni varie (acquose ed oleose), gocce, colliri, ovuli, supposte, polveri, granulati, compresse, pillole, sciroppi ed elisir;

Vista la lettera in data 16 marzo 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta P. Felletti Spadazzi di Antonio Felletti Spadazzi l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Euganea n. 29, concessa con decreto ministeriale n. 4192 in data 20 marzo 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7103)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera 9 marzo 1972, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. ing. Aldo Gargiulo in sostituzione del dott. ing. Alberto Antonucci;

Decreta:

Il dott. ing. Aldo Gargiulo è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed in sostituzione del dott. ingegnere Alberto Antonucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

(7046)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Limitazione alla circolazione degli autoveicoli nelle isole di Lipari e di Vulcano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo e, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Visti i pareri espressi per il corrente anno 1972, dalla giunta municipale di Lipari e dal presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, in ordine al divieto di afflusso nelle isole di Lipari e di Vulcano (frazione del comune di Lipari), degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, durante il periodo 15 maggio-30 settembre 1972;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale del turismo, per l'applicazione, nelle isole di Lipari e di Vulcano, della citata legge 20 giugno 1966, n. 599;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo: 15 maggio-30 settembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Dal 15 maggio al 30 settembre 1972, è vietato l'afflusso nelle isole di Lipari e di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse.

Art. 2.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 3.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al cav. Paolo Tagliaferri il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(7236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Cerasuolo di Vittoria » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Cerasuolo di Vittoria » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Cerasuolo di Vittoria »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cerasuolo di Vittoria » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cerasuolo di Vittoria » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione appresso indicata:

Frappato non meno del 40 %;
Calabrese fino ad un massimo del 60 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni: Grosso nero e Nerello Mascalese presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione per il vino « Cerasuolo di Vittoria » comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio del comune di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano e Terrana;

Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi, Feudo Nobile, Spina Santa, Passo di Piazza, Priolo Sottano, Farello, Monacella, Piano Stella, Valle Ambra e Nignechi;

Caltagirone, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Santo Pietro, Ficuzzi, Mazzarrone, Piano Chiesa, Botteghelle e Granieri;

Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri e Sciri Sottano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cerasuolo di Vittoria » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le carateristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 125 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 100 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e nel territorio comunale di Niscemi e Gela in provincia di Caltanissetta e di Caltagirone e Licodia Eubea in provincia di Catania.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cerasuolo di Vittoria » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Tra le pratiche di vinificazione la macerazione delle vinacce dovrà essere limitata in modo da ottenere il caratteristico colore rosso ciliegia del vino « Cerasuolo di Vittoria ».

Art. 6.

Il vino « Cerasuolo di Vittoria » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso ciliegia;
odore: vinoso alcoolico, con delicato profumo;
sapore: caldo, asciutto, pieno, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati allo art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale di quelle idonee alla produzione del « Cerasuolo di Vittoria ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(7122)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7194)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Annibale Crosignani, nato a Ziano Piacentino (Piacenza) il 10 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 30 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7153)

Il dott. Attilio Rossi, nato a S. Maria Maggiore (Novara) il 7 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 24 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7154)

Il dott. Giorgio Grasso, nato a Borgosesia (Vercelli) il 2 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 3 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(7155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7238)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.075.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7239)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.761.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7240)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.258.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7241)

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.956.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7242)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.569.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7243)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 471.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7244)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1972, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7245)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1972, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.002.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.
(*Concorso*)

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

A) concorso ordinario a trecentocinque posti da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distribuiti:

n. 10 nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta; (Torino, Aosta);

n. 19 nei convitti nazionali della Lombardia; (Milano, Lovere, Sondrio);

n. 29 nei convitti nazionali del Trentino, Veneto e Friuli; (Bolzano, Cividale, Venezia);

n. 16 nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna; (Parma, Correggio);

n. 28 nei convitti nazionali della Liguria e Toscana; (Genova, Arezzo, Prato, Siena);

n. 16 nei convitti nazionali delle Marche e Umbria; (Macerata, Assisi);

n. 28 nei convitti nazionali del Lazio (Roma, Arpino, Tivoli);

n. 20 nei convitti nazionali degli Abruzzi e Molise; (Campobasso, L'Aquila, Teramo);

n. 60 nei convitti nazionali della Campania; (Avellino, Benevento, Maddaloni, Napoli, Salerno, Sessa Aurunca);

n. 24 nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata; (Bari, Lucera, Potenza);

n. 40 nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia; (Cosenza, Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia);

n. 15 nei convitti nazionali della Sardegna; (Cagliari, Sassari);

B) concorso a trentotto posti, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, da godersi presso i convitti nazionali;

C) concorso a carico della fondazione «Caddeo Fois»:

n. 1 posto presso il convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni, parenti, in prima linea, del fondatore fino al 10° grado e, in seconda linea, ad alunni poveri di Dualchi;

D) concorso a carico della fondazione «Avv. Meloni Siotto»:

n. 1 posto presso il convitto nazionale di Cagliari, riservato ad alunni residenti nel comune di Mamoiada, di età non superiore ai dieci anni, e, in mancanza di alunni aventi requisiti di cui sopra, ad alunni residenti nell'ambito territoriale del mandamento giudiziario di Orani.

Art. 2.
(*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*)

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1972, salvo quanto è previsto per i concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso di fondazione «Avv. Meloni Siotto», di cui alla lettera *D*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Dal requisito dell'età indicato, come sopra, sono dispensati i candidati che dimostrino, con certificato del capo d'istituto, di essere convittori o semiconvittori dei convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.
(*Domande di ammissione*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovranno pervenire (secondo lo schema di modello allegato al presente bando) a questo Ministero (Direzione generale per la istruzione classica, scientifica e magistrale, Divisione V) entro il 10 luglio 1972.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Art. 4.
(*Documenti da allegare alla domanda*)

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tasse di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1971-72 o certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito, che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Detto certificato, per i partecipanti al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1, può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito i cui genitori (o uno solo di essi) risiedano all'estero, per ragioni di lavoro, devono esibire, anche, un certificato, rilasciato dai competenti uffici all'estero, attestante il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detti certificati devono essere vistati dal competente consolato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero o di altri enti, nell'anno scolastico 1971-72;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (nel limite massimo di L. 20.000);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra e civili, altre categorie assimilabili);

g) per gli aspiranti la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequen-

---

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

tare, nell'anno scolastico 1972-73, dichiarazione del comune di residenza o del provveditorato agli studi attestante l'inesistenza di tale tipo di scuola.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre, dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

(*Formazione delle graduatorie*)

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale la quale formerà un'unica graduatoria dei vincitori del concorso ordinario e distinte graduatorie di vincitori del concorso riservato e dei concorsi a carico delle fondazioni.

Potrà essere compreso, come vincitore, in più di una categoria, il candidato che possegga i corrispondenti titoli per l'ammissione al relativo concorso. Dopo la graduatoria dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ogni concorso, una graduatoria degli idonei, nei limiti del 50 % dei posti messi a concorso.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione osserverà i seguenti criteri di massima:

1. — *Valutazione delle condizioni economiche.*

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

punti 8 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio delle imposte dirette «negativo»;

punti 7 al candidato che presenti il certificato delle imposte «negativo» ma che appartenga a famiglia in cui uno solo dei genitori svolga attività redditizia o che sia orfano di un solo genitore e il cui superstite svolga attività redditizia;

punti 5 al candidato che presenti il certificato delle imposte «negativo» ma i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia.

In presenza di reddito imponibile saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, rispettivamente, detrazioni, in relazione all'entità del reddito stesso, fino ad escludere il punteggio di valutazione dello stato di disagio di cui trattasi.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico, con esclusione dei figli che già usufruiscono di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri). Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte «per famiglia numerosa» il punteggio supplementare, per carico dei figli, non verrà attribuito.

2. — *Valutazione del merito scolastico.*

La commissione, dopo aver effettuata la media dei singoli voti di profitto, attribuirà:

per gli alunni delle scuole elementari, punti da 1 a 8;

per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, punti da 3 a 12,50;

per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, punti da 5 a 15.

(Nella media dei voti non vengono compresi i voti di religione, di educazione fisica e quelli delle materie facoltative. Per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è considerato ai fini della media dei voti di profitto).

3. — *Punteggio per disagiata residenza.*

La commissione attribuirà, fino a un massimo di punti 2, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata, per ragioni di lavoro, o i cui genitori (o uno solo di essi) siano emigrati all'estero, per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nello anno scolastico 1972-73.

4. — *Preferenze a parità di merito.*

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

Art. 6.

(*Durata e perdita del beneficio*)

Il posto gratuito di cui al presente bando, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 10 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Schema di modello di domanda per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando

Il sottoscritto (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunno nato a il residente a via chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1972-73, come da decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972.

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1972-73 deve frequentare la (1) del (2) avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, la promozione alla classe superiore (3) (oppure: la licenza elementare o la licenza media).

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega i seguenti documenti:

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che il figlio, nel caso sia compreso tra i vincitori, sia assegnato (4)

lì

Firma

---

(1) Prima, seconda.

(2) Precisare il tipo di scuola (es. scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(3) Questa ultima dichiarazione non riguarda gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla scuola elementare.

(4) Possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, fino a cinque convitti nazionali.

(7091)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati negli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

(*Concorsi*)

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

A) concorso ordinario:

a) novantacinque posti da godersi presso i seguenti istituti pubblici di educazione femminile:

Convitto nazionale di Anagni;

Educandato «SS. Annunziata» di Firenze (Poggio Imperiale);

Educandato «Delle Fanciulle» di Milano;

Educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
Educandato « M. Adelaide » di Palermo;
Educandato « Uccellis » di Udine;
Educandato « Agli Angeli » di Verona;
Conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;
Istituto « De Pino Matrone » di Maratea (Potenza);
Conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli);
Conservatorio « S. Chiara » di San Miniato (Pisa);
Conservatorio « S. Pietro » di Volterra (Pisa);
Conservatorio « Corradini » di Sezze (Latina);
Conservatorio « S. Marta » di Montopoli Valdarno (Pisa);
Educandato « S. Alfonso dè Liguori » di Colletorto (Campobasso);
Conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze;
Conservatorio « Montalve alla Quiete » di Firenze;

B) concorso riservato:

a) nove posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne, orfane di impiegati dello Stato, che abbiano il requisito della romanità;

b) cinque posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana;

c) otto posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito, nell'anno scolastico 1971-72, la licenza elementare;

d) trentasei posti, presso gli istituti pubblici di educazione sopra indicati, riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*)

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1972.

Dal requisito dell'età, indicato come sopra, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di istituto, di essere alunne convittrici o semiconvittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 3.

(*Domande di ammissione*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovranno pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, Divisione V), entro il 10 luglio 1972.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. (1)

Art. 4.

(*Documenti da allegare alla domanda*)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1971-72 o certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile, le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Detto certificato, per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *c*), *d*), può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito, i cui genitori (o uno solo di essi) risiedano all'estero, per ragioni di lavoro, devono esibire, anche, un certificato, rilasciato dai competenti uffici all'estero, attestante il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal competente consolato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero o di altri enti, nell'anno scolastico 1971-72;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (nel limite massimo di L. 20.000 per le vincitrici assegnate nel convitto nazionale di Anagni e negli educandati di Firenze, Milano, Montagnana, Palermo, Udine e Verona e di L. 5000 per quelle assegnate nei conservatori ed altri istituti);

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra e civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per le aspiranti la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessata intende frequentare nell'anno scolastico 1972-73: dichiarazione del comune di residenza o del provveditorato agli studi attestante l'inesistenza di tale tipo di scuola.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando ad una sola domanda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre, dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

(*Formazione delle graduatorie*)

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà un'unica graduatoria di vincitrici del concorso ordinario e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati messi a concorso.

Potrà essere compresa, come vincitrice, in più di una categoria, la candidata che possegga i corrispondenti titoli per la ammissione al relativo concorso. Dopo la graduatoria delle vincitrici la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ogni concorso, una graduatoria delle idonee, nei limiti del 50 % dei posti messi a concorso.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione osserverà i seguenti criteri di massima:

1. — *Valutazione delle condizioni economiche.*

Per la valutazione dello stato di bisogno la commissione attribuirà:

punti 8 alla candidata, orfana di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio delle imposte dirette « negativo »;

punti 7 alla candidata che presenti il certificato delle imposte «negativo» ma che appartenga a famiglia in cui uno solo dei genitori svolga attività redditizia o che sia orfana di un solo genitore e il cui superstite svolga attività redditizia;

punti 5 alla candidata che presenti il certificato delle imposte «negativo» ma i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia.

In presenza di reddito imponibile saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, rispettivamente, detrazioni, in relazione all'entità del reddito stesso, fino ad escludere il punteggio di valutazione dello stato di disagio di cui trattasi.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico, con esclusione dei figli che già usufruiscono di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri). Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'Ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte «per famiglia numerosa» il punteggio supplementare, per carico dei figli, non verrà attribuito.

2. — *Valutazione del merito scolastico.*

La commissione, dopo aver effettuata la media dei singoli voti di profitto, attribuirà:

per le alunne delle scuole elementari, punti da 1 a 8;

per le alunne delle scuole secondarie di primo grado, punti da 3 a 12,50;

per le alunne delle scuole secondarie di secondo grado, punti da 5 a 15.

(Nella media dei voti non vengono compresi i voti di religione, di educazione fisica e quelli delle materie facoltative. Per le alunne che frequentano l'Istituto magistrale il voto di educazione fisica è considerato ai fini della media dei voti di profitto).

3. — *Punteggio per disagiata residenza.*

La commissione attribuirà, fino a un massimo di punti 2, all'aspirante al beneficio che risieda all'estero, insieme alla famiglia emigrata, per ragioni di lavoro, o i cui genitori (o uno solo di essi), siano emigrati all'estero, per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessata intende frequentare nell'anno scolastico 1972/73.

4. — *Preferenze a parità di merito.*

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

Art. 6.

(*Durata e perdita del beneficio*)

Il posto gratuito di cui al presente bando, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari di secondo grado.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio o la sede destinatale o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione o per la effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 10 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Schema di modello di domanda per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando

Il sottoscritto (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunna nata a il residente via chiede che la predetta figlia sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1972-73 come da decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972.

Il sottoscritto dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1972-73 deve frequentare la classe (1) del (2) . avendo conseguito nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72, la promozione alla classe superiore (3) (oppure: la licenza elementare o la licenza media).

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che la figlia, nel caso sia compresa tra le vincitrici, sia assegnata. (4)

li

Firma

---

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (es. scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(3) Quest'ultima dichiarazione non riguarda le alunne che si iscrivono per la prima volta alla scuola elementare.

(4) Indicare almeno quattro Istituti tra quelli indicati nel bando.

(7092)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti «D. Alighieri» di Gorizia, «S. Pellico» di Ala, «F. Filzi» di Gorizia, «N. Sauro» di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1081;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

(*Concorsi*)

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio, per la frequenza di scuole secondarie, ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso a trentanove posti presso il convitto «D. Alighieri» di Gorizia riservato ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

b) concorso ad un posto presso il convitto «S. Pellico» di Ala riservato ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole d'istruzione secondaria;

c) concorso a cinquantacinque posti presso il convitto «F. Filzi» di Gorizia e «N. Sauro» di Trieste riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico, che abbiano conseguito la licenza elementare o media o la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1972.

Gli aspiranti al concorso di cui alla lettera *a*) non devono avere età inferiore ai dieci e non superiore ai sedici anni alla data predetta.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori dei convitti nazionali o di altri istituti di educazione o, comunque, alunni beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

(*Domande di ammissione*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte, su **carta** semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovranno pervenire, secondo lo schema di modello allegato **al**

presente bando, a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V) entro il 10 luglio 1972.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero (1).

Art. 4.

(*Documenti da allegare alla domanda*)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1971-72 o certificato della scuola attestante la conseguita promozione con indicazione dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria o di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero o di altri enti, nell'anno scolastico 1971-72;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (nel limite massimo di L. 10.000);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse ivi compresi quelli idonei a dimostrare, oltre al requisito richiesto per partecipare al concorso, la appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra o civili e altre categorie assimilabili).

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

(*Formazione delle graduatorie*)

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie dei posti riservati messi a concorso.

Potrà essere compreso, come vincitore, in più di una categoria, il candidato che possegga i corrispondenti titoli per la ammissione al relativo concorso. Dopo la graduatoria dei vincitori, la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ogni concorso, una graduatoria degli idonei, nei limiti del 50 % dei posti messi a concorso.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione osserverà i seguenti criteri di massima:

1. — *Valutazione delle condizioni economiche.*

Per la valutazione dello stato di bisogno la commissione attribuirà:

punti 8 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio delle imposte dirette « negativo »;

punti 7 al candidato che presenta il certificato delle imposte « negativo » ma che appartenga a famiglia in cui uno solo dei genitori svolga attività redditizia o che sia orfano di un solo genitore e il cui superstite svolga attività redditizia;

punti 5 al candidato che presenti il certificato delle imposte « negativo » ma i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia.

In presenza di reddito imponibile saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, rispettivamente, detrazioni, in relazione all'entità del reddito stesso, fino ad escludere il punteggio di valutazione dello stato di disagio di cui trattasi.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico, con esclusione dei figli che già usufruiscono di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti (sono considerati a carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri). Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa » il punteggio supplementare, per carico dei figli non verrà attribuito.

2. — *Valutazione del merito scolastico.*

La commissione, dopo aver effettuata la media dei singoli voti di profitto, attribuirà:

per gli alunni delle scuole elementari, punti da 1 a 8;

per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, punti da 3 a 12,50;

per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, punti da 5 a 15.

(Nella media dei voti non vengono compresi i voti di religione, di educazione fisica e quelli delle materie facoltative. Per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è considerato ai fini della media dei voti di profitto).

3. — *Preferenza a parità di merito.*

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

Art. 6.

(*Durata e perdita del beneficio*)

Il posto gratuito di cui al presente bando, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione, si intende conferito fino al compimento degli studi secondari.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 10 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Schema di modello di domanda per la partecipazione ai concorsi di cui al presente bando

Il sottoscritto . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunno . . . . . . nato a . . . . il residente a . via . . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio, per l'anno scolastico 1972-73, come da decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972.

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1972-73 deve frequentare la classe (1) del (2) . . . avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72 la licenza elementare o la licenza media oppure la classe superiore.

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . . .
. . . . .
. . . . .

Specificare a quale concorso intende far partecipare il figlio.

. . li . . .

Firma . .

---

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite, entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (es. scuola media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(7093)

Concorso a posti semigratuiti di studio nei convitti nazionali, negli educandati statali e negli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

(Bando di concorso)

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 501 posti gratuiti di studio per semiconvittori, da godersi presso i sottoindicati Istituti, per la frequenza di scuole elementari e della scuola media:

n. 5 posti maschili nel convitto nazionale di Aosta;
n. 9 posti maschili nel convitto nazionale di Arezzo;
n. 12 posti maschili nel convitto nazionale di Arpino (Frosinone);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Assisi (Perugia);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Avellino;
n. 14 posti maschili nel convitto nazionale di Bari;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Benevento;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Bolzano;
n. 5 posti maschili nel convitto nazionale di Cagliari;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Campobasso;
n. 3 posti maschili nel convitto nazionale di Catanzaro;
n. 4 posti maschili nel convitto nazionale di Chieti;
n. 20 posti maschili nel convitto nazionale di Cividale (Udine);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Correggio (Reggio Emilia);
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Cosenza;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Genova;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di L'Aquila;
n. 5 posti maschili nel convitto nazionale di Lecce;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Lovere (Bergamo);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Lucera (Foggia);
n. 8 posti maschili nel convitto nazionale di Macerata;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Maddaloni (Caserta);
n. 8 posti maschili nel convitto nazionale di Milano;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Napoli;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Palermo;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Parma;
n. 6 posti maschili nel convitto nazionale di Potenza;
n. 9 posti maschili nel convitto nazionale di Prato (Firenze);
n. 6 posti maschili nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Roma;
n. 15 posti maschili nel convitto nazionale di Sassari;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Sessa Aurunca (Caserta);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Siena;
n. 5 posti maschili nel convitto nazionale di Sondrio;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Teramo;
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Tivoli (Roma);
n. 10 posti maschili nel convitto nazionale di Torino;
n. 14 posti maschili nel convitto nazionale di Venezia;
n. 4 posti maschili nel convitto nazionale di Vibo Valentia (Catanzaro);
n. 15 posti femminili nel convitto nazionale di Anagni (Frosinone);
n. 8 posti femminili nell'educandato statale di Firenze;
n. 10 posti femminili nell'educandato statale di Milano;
n. 10 posti femminili nell'educandato statale di Montagnana (Padova);
n. 10 posti femminili nell'educandato statale di Palermo;
n. 8 posti femminili nell'educandato statale di Udine;
n. 10 posti femminili nell'educandato statale di Verona;
n. 15 posti femminili nel conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
n. 4 posti femminili nel conservatorio « S. Marta » di Montopoli Valdarno (Pisa);
n. 5 posti femminili nel conservatorio « S. Chiara » di San Miniato (Pisa);
n. 5 posti femminili nell'educandato « S. Alfonso dè Liguori » di Colletorto (Campobasso);
n. 4 posti femminili nell'istituto « S. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli).

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione a concorso)

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi e femmine, di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, con residenza anagrafica o, di fatto, nel comune sede del convitto o dell'istituto di educazione femminile, meritevoli per profitto scolastico, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-72 e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1972.

Art. 3.

(Domande di ammissione)

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, Divisione V) *entro il 10 luglio* 1972.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. (1)

Lo schema di domanda da seguire è indicato nella tabella A annessa al presente decreto.

Art. 4.

(Documenti da allegare alla domanda)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autenticata:

a) pagella dell'anno scolastico 1971-72 o certificato della scuola, attestante la conseguita promozione o licenza, con la indicazione dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che fruiscano di posto gratuito in collegio o di borse di studio da parte di questo Ministero o da altro ente;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le spese accessorie (cancelleria, ecc. nella misura massima di L. 10.000 annue);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati e invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili).

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

---

(1) Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

(*Formazione delle graduatorie*)

Il concorso è giudicato da una commissione ministeriale la quale formerà distinte graduatorie dei vincitori dei posti messi a concorso per ciascun istituto. Dopo la graduatoria dei vincitori la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ogni istituto, graduatorie di idonei, nei limiti del 50% dei posti messi a concorso in ciascun istituto.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione osserverà i seguenti criteri di massima:

1. — *Valutazione delle condizioni economiche.*

Per la valutazione dello stato di bisogno la commissione attribuirà:

punti 8 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenta il certificato dell'ufficio delle imposte dirette « negativo »;

punti 7 al candidato che presenti il certificato delle imposte dirette « negativo » e che appartenga a famiglia in cui uno solo dei genitori svolga attività redditizia o che sia orfano di un solo genitore e il cui superstite svolga attività redditizia;

punti 5 al candidato che presenti il certificato delle imposte dirette « negativo » ma i cui genitori svolgano, entrambi, attività redditizia.

In presenza di reddito imponibile, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, rispettivamente, detrazioni, in relazione alla entità del reddito stesso, fino ad escludere il punteggio di valutazione dello stato di disagio di cui trattasi.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio sopra indicato: punti 0,25 per ogni figlio a carico, con esclusione dei figli che già usufruiscono di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. (Sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri). Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte dirette, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa » il punteggio supplementare, per carico dei figli, non verrà attribuito.

2. — *Valutazione del merito scolastico.*

La commissione, dopo aver effettuata la media dei singoli voti di profitto, attribuirà:

punti da 1 a 8, agli alunni delle scuole elementari;

punti da 3 a 12,50, agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

(Nella media dei voti non vengono compresi i voti di religione, di educazione fisica e quelli delle materie facoltative).

3. — *Preferenze a parità di merito.*

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

Art. 6.

(*Natura, durata e perdita del beneficio*)

Gli alunni e le alunne beneficiari saranno trattenuti in collegio durante il giorno e prenderanno parte ad una sola refezione in comune con i collegiali.

Il beneficio del posto di studio di cui al presente bando si intende conferito per i soli mesi di scuola e durerà fino al compimento degli studi della scuola dell'obbligo, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione previste dalle disposizioni vigenti.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 10 maggio 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Il sottoscritto (padre o madre o tutore, ecc.) dell.. alunn nat.. a il residente a via chiede che l predett figli sia ammess al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per semiconvitt per l'anno scolastico 1972-73, come da decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972.

Il sottoscritto dichiara che l propri figli :

è in possesso della cittadinanza italiana;

nell'anno scolastico 1972-73 deve frequentare la classe (1) del (2) avendo conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-1972 la promozione alla classe superiore (3) (o la licenza elementare).

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega i seguenti documenti:

lì

Firma

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (es. scuola elementare, media).

(3) Questa ultima dichiarazione non riguarda gli alunni che si iscrivono per la prima volta alla scuola elementare.

(7094)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a 11.336 cattedre di istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 30 giugno 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1972, con il quale sono stati indetti concorsi a 11.336 cattedre di istruzione secondaria;

Considerato che la chiusura delle scuole, disposta a causa delle elezioni dei membri del Parlamento della Repubblica effettuatesi nei giorni 7 ed 8 maggio 1972, non ha consentito da parte dei presidi il regolare rilascio dei titoli di servizio ai candidati dei concorsi in questione;

Decreta:

Il termine, di cui al quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1971, per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi citati nelle premesse, è prorogato fino a dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 30, foglio n. 321

(7370)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di medico di 2ª classe in prova

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

Sede	Numero dei posti
Agrigento	2
Alessandria	7
Ancona	5
Aosta	3
Arezzo	4
Ascoli Piceno	2
Asti	2
Avellino	1
Bari	3
Belluno	2
Bergamo	5
Biella	2
Bologna	8
Bolzano	3
Brescia	11
Brindisi	2
Busto Arsizio	1
Cagliari	4
Catanzaro	2
Chieti	1
Como	4
Cosenza	1
Cremona	3
Cuneo	3
Ferrara	4
Firenze	4
Foggia	1
Forlì	4
Frosinone	1
Gallarate	3
Genova	10
Grosseto	2
Imperia	3
Isernia	2
Ivrea	1
L'Aquila	3
La Spezia	4
Latina	1
Lecco	3
Legnano	1
Livorno	4
Lodi	1
Lucca	6
Macerata	4
Mantova	3
Marghera	1
Massa Carrara	5
Merano	1
Messina	3
Milano	19
Modena	5
Monfalcone	2
Monza	2
Napoli	10
Novara	6
Nuoro	1
Padova	5
Parma	1
Pavia	3
Perugia	3
Pesaro	1
Pescara	2
Piacenza	5
Pisa	2
Pistoia	2
Pordenone	2
Potenza	1
Prato	3
Ragusa	1
Ravenna	5
Reggio Emilia	3
Rimini	1
Roma	5
Rovereto	1
Rovigo	1
Salerno	1
Saronno	1
Sassari	2
Savona	3
Sesto S. Giovanni	2
Siracusa	1
Sondrio	2
Taranto	6
Teramo	2
Terni	2
Tolmezzo	1
Torino	16
Trento	1
Treviso	4
Trieste	4
Udine	4
Varese	3
Venezia	5
Vercelli	3
Verona	3
Vicenza	5
Viterbo	1
Totale	320

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dello Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di fare conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati. Per gli aspiranti che prestino servizio militare l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova scritta il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno allo albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione Dichiarazioni di preferenza delle sedi di servizio

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Sempre entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno indicare, in ordine di preferenza, le sedi alle quali, in caso di nomina, aspirano essere assegnati.

La mancanza di segnalazione significherà che il concorrente non ha preferenze da indicare.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

In relazione a quanto stabilito al successivo art. 9, la graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata dal comitato esecutivo tenuto conto delle precedenze (riserva di posti) stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in prova e nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il comitato esecutivo procederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto dell'ordine della graduatoria e delle preferenze dichiarate a tal fine dai candidati ai sensi del precedente art. 7.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sottoelencati documenti entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o copia autentica;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'Amministrazione provvederà, di ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), e), f), g) e l) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere c), e), f), g) e l) anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal Regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati ammessi all'impiego che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di medico di 2ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore ad un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il presidente: Pulci

Il direttore generale: Bosio

Allegato 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenut permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

RACCOMANDATA R.R.

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. Servizio del personale — Via IV Novembre, 144 00187 ROMA

I sottoscritt (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat a il (2) domanda di essere ammess a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentoventi posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine I sottoscritt dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt all'albo dei medici;

f) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (4) .,

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso e di essere cessat. a causa di (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

I sottoscritt dichiara inoltre:

di essere residente nel comune di provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale Servizio del personale:.

I sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: (8) cognome e nome via, piazza, ecc. n. località-provincia codice di avviamento postale

I sottoscritt si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che lo Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole).

Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni;

(7) Qualora il periodo di residenza, sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dello Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:*

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente Istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare numero 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960,

n, 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (riserva di posti), gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi), *che sono disoccupati*, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(6973)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario del concorso per esami a sedici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale degli aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1970, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia, 52, nei giorni 26 e 27 maggio 1972, con inizio alle ore 8.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

(7341)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario e sede delle prove scritte del concorso pubblico per esami a ventotto posti di ispettore e consigliere - ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 2238 del 25 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 54, foglio n. 393, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventotto posti di ispettore e consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Tabella V);

Visto il decreto ministeriale n. 2603 dell'8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 7, foglio n. 123, con il quale all'art. 3 è stato stabilito che le due prove scritte obbligatorie del predetto concorso avranno luogo nei giorni 3 e 4 maggio 1972 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 5 maggio 1972 presso l'Istituto superiore P. T., viale Trastevere, 189, Roma;

Vista la nota n. 98002 in data 15 marzo 1972 con la quale il Ministero delle finanze ha revocato l'autorizzazione a fruire della predetta sede perchè la corte di appello di Roma ha rappresentato l'esigenza che la sede stessa sia messa a disposizione, dal 27 aprile al 22 maggio 1972, dell'ufficio centrale circoscrizionale per il XIX collegio elettorale e per l'ufficio elettorale regionale del Lazio per procedere alle imminenti operazioni elettorali;

Considerato che lo stesso palazzo degli esami — aula *B* — è disponibile nei giorni 8 e 9 giugno 1972 e l'Istituto superiore P. T il successivo 10 giugno 1972;

Ritenuta, pertanto, la necessità di differire ai giorni predetti le prove scritte del concorso in questione e, conseguentemente, di modificare in tal senso l'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 2603 dell'8 febbraio 1972;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 2603 dell'8 febbraio 1972, citato nelle premesse, concernente la sede e il diario delle prove scritte del concorso a ventotto posti di ispettore e consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, è modificato come segue: Le due prove scritte obbligatorie del predetto concorso avranno luogo nell'aula *B* del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 8 e 9 giugno 1972 e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 10 giugno 1972 presso l'Istituto superiore P. T., viale Trastevere, 189, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Tale diario sarà comunicato tempestivamente a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 15 Poste, foglio n. 220

(7147)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 12 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1972, registro n. 9 Difesa pers. civ., foglio n. 48, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore » specializzato.

(7181)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 9 marzo 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1972, registro n. 3 Difesa pers. civ., foglio n. 318, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tappezziere » specializzato.

(7182)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4368 in data 15 novembre 1970 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2718 in data 6 luglio 1971 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968:

1.	Dardo Giuseppe	punti	63,72	su 120
2.	Damiano Adriano	»	62,12	»
3.	Vallese Pietro	»	59,14	»
4.	Beoletto Silvio	»	57,00	»
5.	Grivetto Luigi	»	56,16	»
6.	Priotto Gian Marco	»	56,02	»
7.	Montanaro Lorenzo	»	55,98	»
8.	Mascarello Giovanni	»	55,67	»
9.	Merlino Antonio	»	54,37	»
10.	Vitale Franco	»	53,79	»
11.	Vassura Giovanni	»	53,15	»
12.	Reineri P. Giuseppe	»	51,66	»
13.	Castiglione Angelo	»	51,25	»
14.	Sarnini Paolo	»	49,27	»
15.	Greco Giuseppe	»	49,07	»
16.	Barigazzi Giovanni	»	48,91	»
17.	Musso Francesco	»	48,88	»
18.	Bonfiglio Antonino	»	48,38	»
19.	Giorio Tommaso	»	47,66	»
20.	Giancotti Adolfo	»	43,71	»
21.	Ariè Marcello	»	42,41	»

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 3 maggio 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 910 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Considerato che i candidati: Reineri Pier Giuseppe, Greco Giuseppe, Barigazzi Giovanni hanno espresso le preferenze per le sedi già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1968, per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Dardo Giuseppe: condotta comunale di Canale;
2) Damiano Adriano: condotta comunale n. 2 di Sommariva Bosco;
3) Vallese Pietro: condotta consorziale di Mango;
4) Beoletto Silvio: condotta consorziale di Monteu Roero;
5) Grivetto Luigi: condotta comunale di S. Albano Stura;
6) Priotto Gian Marco: condotta comunale di Robilante;
7) Montanaro Lorenzo: condotta consorziale di Dronero;
8) Mascarello Giovanni: condotta comunale di Villanova Solaro;
9) Merlino Antonio: condotta comunale di Magliano Alpi;
10) Vitale Franco: condotta consorziale di Serravalle Langhe;
11) Vassura Giovanni: condotta consorziale di S. Damiano Macra;
12) Castiglione Angelo: condotta consorziale di Valle Corsaglia;
13) Sarnini Paolo: condotta consorziale di Pradleves;
14) Musso Francesco: condotta consorziale di Priero;
15) Bonfiglio Antonino: condotta consorziale di Marmora.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici dichiarati vincitori delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 3 maggio 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(7064)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50 in data 7 gennaio 1972 costitutivo della commissione giudicatrice del concorso pubblico a 2 posti di veterinario condotto in provincia di Caserta, bandito con decreto n. 393 del 12 febbraio 1971;

Considerata l'indisponibilità del componente Duca dott. Filippo, ispettore veterinario del Ministero della sanità, alla partecipazione del concorso predetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità della sostituzione del predetto componente;

Sentite la direzione generale veterinaria e la direzione generale del personale e affari amministrativi del Ministero della Sanità;

Decreta:

Il dott. Spena Antonio, ispettore veterinario del Ministero della sanità sostituisce nella commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse il dott. Duca Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Caserta, addì 8 maggio 1972

Il veterinario provinciale: VACCARO

(7138)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 marzo 1972, n. **10**.

Erezione in comune autonomo della frazione Blufi del comune di Petralia Soprana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Blufi del comune di Petralia Soprana è eretta in comune autonomo ed assume la denominazione di Blufi.

Art. 2.

Il nuovo comune di Blufi comprenderà, oltre al territorio dell'omonima frazione, anche la località: Beniscichi, Calabrò, Nero, Giaia Inferiore, Oliva, Macelli, Alleri, Lupi, Collesani, Firrarello e Casalgiordano ed avrà assegnato un territorio di ettari 2.056, are 19, centiare 54 con un reddito dominicale di L. 397.026,34 e un reddito agrario di L. 94.375,62, come descritto nel progetto di delimitazione territoriale in data 16 maggio 1968 elaborato dal geometra Sabatino Giuseppe e vidimato dall'ufficio del genio civile di Palermo il 10 settembre 1968, allegato alla presente legge.

Art. 3.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 marzo 1972

FASINO

MURATORE

LEGGE 20 marzo 1972, n. **11**.

Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1972)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La fondazione « Mario Gatto », istituita con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 30, è soppressa.

Art. 2.

I compiti devoluti per legge alla predetta fondazione sono attribuiti all'Ente minerario siciliano.

Il patrimonio della soppressa fondazione è trasferito allo Ente minerario siciliano, che sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prende in consegna le attività e le passività della disciolta fondazione.

Il legale rappresentante della soppressa fondazione, all'atto del trasferimento, presenta all'Ente minerario siciliano il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio.

Art. 3.

Il personale della disciolta fondazione, in servizio al 31 dicembre 1971 ed assunto in base a regolare delibera vistata dall'autorità tutoria, è immesso in un ruolo ad esaurimento dell'Ente minerario siciliano. L'immissione in ruolo è disposta con delibera in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed anzianità di servizio posseduti.

Al personale medesimo è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso la predetta fondazione.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1972, è abrogato l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, riguardante interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia.

Art. 5.

Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme previste nel precedente art. 4 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 6.

La spesa annua per la propaganda in favore dei prodotti siciliani, autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è elevata, per l'anno finanziario in corso, di L. 50.000.000.

All'art. 16 della predetta legge regionale sono soppresse le parole « ad esclusione di quello siciliano ».

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per le finanze, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, possono essere trasferiti al patrimonio disponibile gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dalle leggi regionali 3 agosto 1953, n. 45 e 18 febbraio 1955, n. 15 e del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, nonchè quelli realizzati o in corso di realizzazione a spesa diretta della Regione in esecuzione delle leggi di impiego del fondo di solidarietà nazionale.

I predetti complessi, con provvedimento dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, possono essere alienati ovvero possono essere destinati ad utilizzazioni a carattere sociale, culturale e scolastico.

Le somme ricavate dalla vendita dei complessi sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione per essere destinate ad incrementare il fondo di rotazione in gestione separata per il finanziamento di iniziative turistico-alberghiere, istituito con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

I gestori con contratti di almeno tre anni hanno diritto di prelazione nell'acquisto del complesso turistico-alberghiero dagli stessi gestito.

L'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero della Regione, istituita con il decreto legislativo del Presidente della Regione 14 agosto 1957, n. 2, è soppressa ed i suoi compiti vengono affidati all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle stazioni ad uso di linee automobilistiche realizzate o in corso di realizzazione da parte dell'Amministrazione regionale in virtù del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, n. 21, ratificato con la legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 8.

L'azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, istituita con l'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 9, è soppressa.

Alla gestione del fondo istituito con la legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 si provvede con le modalità stabilite nello art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2.

Art. 9.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con società a partecipazione pubblica per la progettazione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica regionale, nonchè di altri servizi istituzionali della Regione.

Alla relativa spesa si provvede con lo stanziamento del cap. 10522 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato, limitatamente all'esecizio finanziario in corso, a concedere sussidi per danni ad imbarcazioni da pesca verificatisi nelle zone costiere del territorio della Regione in dipendenza delle mareggiate del 1971 e del 1972.

Gli interventi sono disposti previa dichiarazione dei danni subiti da rilasciarsi a cura delle competenti capitanerie di porto.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, riguardante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana, è elevato, per l'anno finanziario in corso, di L. 100.000.000.

Art. 12.

Al fine di assicurare, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la immediata e completa funzionalità degli edifici per le scuole elementari della Regione siciliana, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere al finanziamento di spese indifferibili, limitatamente alla manutenzione e riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico, anche se di competenza degli enti locali.

Art. 13.

Il finanziamento previsto nell'articolo precedente è disposto, attraverso aperture di credito in favore dei provveditorati agli studi della Regione ed in ragione del numero delle direzioni didattiche ricadenti nell'ambito di ciascuna provincia, in modo da assicurare ad ogni circolo didattico la somma di L. 500.000.

Art. 14.

Le spese finanziarie con gli artt. 12 e 13 saranno eseguite in economia, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a cura dei direttori didattici che ne rispondono.

Art. 15.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere, per le finalità previste nei precedenti articoli e con le stesse modalità in essi stabilite, contributi integrativi fino al limite massimo complessivo di lire un milione, in ragione del numero delle classi appartenenti a ciascun circolo didattico.

Art. 16.

Il limite di spesa previsto dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1966, n. 11 e dallo articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è elevato, a decorrere dall'esecizio finanziario in corso, di L. 90.000.000.

Art. 17.

Il limite di spesa autorizzato con l'art. 9, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione, è elevato, a decorrere dallo esercizio finanziario in corso, di L. 50.000.000 per la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale.

Art. 18.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1972, a concedere, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificati dalla legge regionale 6 marzo 1964, n. 1. ai patronati ed agli enti riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che provvedono, nel territorio della Regione siciliana, all'assistenza sociale degli artigiani, le seguenti provvidenze:

1) sussidi straordinari previsti dal n. 1) dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1;

2) sussidi straordinari previsti dal n. 2) dell'articolo 1 della citata legge a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati degli artigiani;

3) sussidi straordinari previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 ai patronati indicati nel presente articolo che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore degli artigiani, singoli o associati in cooperative o consorzi.

I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 100.000.000 così ripartita: L. 25.000.000 per sussidi previsti dal n. 1), L. 25.000.000 per quelli previsti dal n. 2) e lire 50.000.000 per quelli previsti dal n. 3) del primo comma del presente articolo.

Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esecizio finanziario 1972, i patronati possono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Art. 19.

L'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1952, n. 38, riguardante l'acquisto di librobus e biblioteche circolanti e le lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 46, relativa a spese per le biblioteche dell'Isola, sono soppressi.

Art. 20.

L'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2, recante provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico-sanitari, è sostituito dal seguente:

« Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito in favore degli enti benificiari ».

Art. 21.

La somma destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, previsto dallo art. 31 della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di L. 100.000.000.

Art. 22.

Ai fini dell'adesione all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa da parte della Regione siciliana è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di L. 63.000.000.

E', altresì, autorizzata la spesa annua di L. 7.000.000, decorrente dall'esercizio finanziario 1973, a titolo di contributo di partecipazione alla Associazione medesima.

Art. 23.

Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47, recante contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali, è prorogato al 31 dicembre 1972.

Art. 24.

Il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo e del teatro Massimo Bellini di Catania, commisurato ad una quota percentuale dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, nell'importo non superiore a quello risultante dal bilancio per il corrente anno finanziario, restando invariato il rapporto di ripartizione previsto dalle norme in vigore.

Art. 25.

Per le finalità indicate nei precedenti articoli della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

art. 6 lire 50.000.000;
art. 9 » 10.000.000;
art. 10 » 50.000.000;
art. 11 » 100.000.000;
art. 12 » 300.000.000;

art. 16 » 90.000.000;
art. 17 » 50.000.000;
art. 18 » 100.000.000;
art. 21 » 100.000.000;
art. 22 » 63.000.000.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede con la legge di bilancio relativa all'anno finanziario medesimo.

Art. 26.

Gli aumenti periodici indicati nella seconda alinea della nota *A* della tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riguardante l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, debbono intendersi operati, per ciascun biennio, sulla misura retributiva risultante per il biennio precedente.

I relativi compensi per lavoro straordinario si intendono calcolati, con i criteri previsti dalle norme in vigore, in base alle misure retributive biennali di cui al comma precedente.

Art. 27.

All'inizio di ogni anno ed ai fini di quanto previsto nel presente articolo il Presidente della Regione, in rapporto alle esigenze degli uffici centrali e periferici, designa, con proprio decreto, gli agenti tecnici da adibire alla conduzione degli autoveicoli.

Agli agenti tecnici designati spetta, a norma del paragrafo 5 della tabella *N* della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, la indennità di guida che va erogata nell'importo fisso forfettario indicato nello stesso paragrafo.

Art. 28.

All'onere di L. 247.000.000 annui scaturente dagli articoli 16, 17, 18 e 22 della presente legge e ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si fa fronte con parte della disponibilità derivante dalla cessazione del limite decennale di impegno relativo all'esercizio finanziario 1962-63, autorizzato con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1972

FASINO

D'ALIA MANNINO CAPRIA ALEPPO - CANGIALOSI - MAZZAGLIA MACALUSO

LEGGE 20 marzo 1972, n. **12.**

Provvedimenti finanziari per l'anno 1972.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *marzo* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a contrarre con istituti incaricati del servizio di cassa, singolarmente o in compartecipazione, mutui della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque per l'ammontare di L. 30.000.000 milioni da destinare all'apposito capitolo della spesa in conto capitale del bilancio stesso costituente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

Art. 2.

La somministrazione delle somme relative ai mutui di cui al precedente articolo è subordinata alle necessità di cassa della Regione.

Art. 3.

All'ammortamento dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi è destinato uno stanziamento annuo di L. 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 e di L. 6.300 milioni dal 1977 al 1982.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio 1972 si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 10806 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

Alla spesa ricadente a carico degli esercizi finanziari successivi al 1972 si fa fronte con parte della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1972

FASINO

(6755)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.